

ALLEGATO A

OGGETTO: Disposizioni sul commercio su area pubblica - Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i - Verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica - D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010. Indicazioni interpretative e di attuazione.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 20-380/2010 e s.m.i è stato introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano la vendita su area pubblica, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, **entro il 28 febbraio di ogni anno.**

Il mancato rispetto della disposizione comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, dell'impossibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica, secondo le specificazioni indicate nella presente nota.

La delibera regionale non richiede la dimostrazione della regolarità per tutti gli anni pregressi, ma considera sufficiente, per poter esercitare l'attività di commercio su area pubblica, la regolarità per l'anno precedente.

Pertanto l'operatore che non sia nelle condizioni di produrre il DURC/CRC potrà, ai fini della deliberazione regionale e quindi della possibilità di continuare ad esercitare la sua attività, dare prova di regolarità per il solo anno precedente, con riferimento agli oneri previdenziali, mediante gli attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno medesimo e con riferimento agli adempimenti fiscali mediante la presentazione della ricevuta di invio del modello unico, unitamente alla visura camerale aggiornata.

ADEMPIMENTI COMUNALI

I Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, rilasciano il VARA, verificata la regolarità della documentazione prodotta.

Il VARA è rilasciato per le autorizzazioni esistenti e non per quelle di nuovo rilascio.

I comuni subordinano l'accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, sagre, manifestazioni variamente denominate, alla dimostrazione della regolarità dell'impresa richiedente.

I comuni subordinano altresì la partecipazione alla spunta alla dimostrazione della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa che intende occupare il posteggio che all'occasione risultasse libero.

Il comune avvia la procedura di revoca dell'autorizzazione se l'operatore non ha assolto all'onere della consegna della documentazione completa entro il 28 febbraio di ogni anno.

In particolare, ai sensi del Capo II della D.G.R. n. 20-380/2010, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 39-1610 in data 28 febbraio 2011, in riferimento all'esito delle verifiche da parte del comune è previsto che:

“2. Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. Il Comune provvederà entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione, alla conclusione del procedimento.

“2. bis Per il primo anno di applicazione della presente deliberazione, il comune procedente ai sensi del punto 2., preliminarmente alla sospensione dell'autorizzazione, indica all'operatore inadempiente un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine predetto il comune procede alla sospensione del titolo secondo le disposizioni del punto 2” .

Qualora a constatare la posizione di irregolarità sia un comune diverso da quelli di rilascio di autorizzazione e cioè il comune dove l'operatore fa la spunta, o la fiera, lo stesso impedisce la partecipazione alla spunta o alla fiera e alla contestuale assegnazione giornaliera del posteggio.

Nel caso in cui l'operatore eserciti l'attività malgrado l'intimazione di divieto il comune procede come nei confronti di chi esercita abusivamente l'attività di vendita, ossia comminando le sanzioni previste dalla legge (sanzione pecuniaria e sequestro delle merci, ai sensi del D.lgs. n. 114/1998 s.m.i.).

Per la raccolta della documentazione ai fini del rilascio del DURC e per la verifica della sua completezza i comuni possono stipulare con le associazioni di categoria apposite convenzioni a titolo gratuito. Nella fase di prima applicazione della normativa si evidenzia l'opportunità di tale scelta operativa.

Nella pratica, nel corso del primo anno di applicazione della normativa regionale, molti comuni, fra i quali il comune di Torino, hanno legittimamente utilizzato tale soluzione, prevedendo, mediante apposite convenzioni, che le associazioni di categoria convenzionate operanti sul territorio provvedessero alla raccolta della documentazione, rilasciando, dopo averne accertata la completezza, ricevuta dell'avvenuta consegna e della regolarità della stessa.

Pertanto la ricevuta rilasciata dalle associazioni di categoria agli operatori è a tutti gli effetti da intendersi sostitutiva del VARA in quanto la stessa è rilasciata alle condizioni sopra richiamate.

Si invitano quindi i Comuni, per principio di leale collaborazione, ad accogliere tali ricevute come sostitutive del VARA, quantomeno nella fase attuale di prima applicazione.

La Regione, dal canto suo, può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa.

A tale proposito, in relazione ad una fase successiva a quella attuale di prima applicazione, poiché le verifiche di regolarità sono destinate a divenire costanti con cadenza annua, sarà cura dell'Amministrazione regionale promuovere un'intesa con gli uffici INPS per definire una modalità efficiente di effettuazione dei controlli di regolarità, mediante una procedura di collegamento telematico tra Comuni e INPS.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'OPERATORE

A partire dal 1° ottobre¹ ed entro il 28 febbraio di ogni anno l'operatore presenta la documentazione riferita all'anno precedente per il rilascio del VARA: questa disposizione riguarda gli operatori già in attività.

Con particolare riferimento ai termini dell'anno in corso si rammenta che la scadenza per la consegna della documentazione per gli operatori è il 28 febbraio 2012, mentre i Comuni devono rilasciare il VARA entro il 30 aprile 2012.

L'anno oggetto del controllo risulta essere il 2010.

Se l'operatore ha iniziato l'attività di commercio su area pubblica da meno di un anno alla data del 28 febbraio, è tenuto a presentare la documentazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo (Capo I p. 8).

La data di inizio dell'attività è quella risultante dalla visura camerale.

Sempre nel caso in cui l'operatore abbia iniziato l'attività da meno di un anno alla data del 28 febbraio a seguito di subingresso, la verifica di regolarità, ai fini del subingresso medesimo, è effettuata in capo al cedente (Capo I p. 7).

Se il nuovo operatore intende operare con il metodo della spunta o partecipare alle fiere, deve in ogni caso provare da subito la sua regolarità. In questo caso è tenuto ad esibire la visura camerale, un documento di identificazione e le ricevute dei pagamenti INPS di volta in volta effettuati.

Si ribadisce che il subentrante a qualsiasi titolo e chi intende partecipare alla spunta o alle fiere deve provare la propria regolarità sin dall'entrata in vigore della delibera regionale e, se non munito di VARA, provare in tempo reale la sua regolarità.

Nel caso di subingresso, allo stato attuale, il rispetto del requisito della regolarità, in difetto del quale deve essere avviata la procedura di revoca del titolo, deve essere accertato solo in capo ad uno dei due soggetti coinvolti: dipende dal subentrante, se è nuovo operatore del commercio su area pubblica o no. Si rimanda in proposito al successivo punto 6 "Problematiche relative al subingresso/reintestazione".

¹ Tale termine risulta compatibile con la data di scadenza per l'invio telematico del Modello Unico, che coincide generalmente con la fine del mese di settembre, a cui sono soggetti gli operatori.

SPUNTE E FIERE: PROVA DELLA REGOLARITÀ AI FINI DELLA DELIBERA

Per lo spuntista in possesso di VARA è lo stesso VARA a far fede per tutto l'anno di riferimento in corso. Non è richiesta quindi la prova della regolarità in tempo reale.

Per contro, in attesa di rilascio del VARA, lo spuntista deve dar prova, tutte le volte che intenda partecipare alle operazioni di spunta, e quindi **con gli aggiornamenti** in tempo reale, della sua regolarità, mediante l'esibizione della stessa documentazione prevista per il rilascio del VARA medesimo.

Allo stesso onere è soggetto l'operatore che intenda partecipare alle fiere, sagre, manifestazioni variamente denominate.

Lo spuntista che intende esercitare la spunta avendo iniziato da meno di un anno, alla data del 28 febbraio, l'attività di commercio su area pubblica (in caso contrario è chiaro che avrà il VARA per la/e autorizzazione/i già in suo possesso) deve presentare la visura camerale da cui si evinca la data di inizio dell'attività attestante l'avvenuta comunicazione unica di impresa ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, un documento di identificazione, le ricevute dei pagamenti INPS di volta in volta effettuati.

Tale indicazione vale anche per la partecipazione alle fiere.

Gli operatori provenienti da altre regioni italiane sono tenuti a presentare gli stessi documenti richiesti agli operatori piemontesi, **ovviamente VARA escluso.**

Data questa impostazione di base, sulla stessa si innestano una serie di criticità che richiedono qualche precisazione. Le criticità sono state rilevate in parte d'ufficio, in parte dal confronto con gli enti locali e le categorie, fin dall'entrata in vigore della deliberazione regionale.

Poiché, in particolare, da parte di molti comuni sono giunte segnalazioni di incompetenza in materia fiscale/contributiva, di mancanza di risorse, oltre che di eccessivo carico di lavoro si rende necessario fornire chiarimenti al fine di garantire una maggiore efficacia ed economicità nell'applicazione della deliberazione.

Le indicazioni che seguono non hanno la pretesa dell'esaustività e si pongono quale strumento di ausilio ai comuni, fermo restando che gli stessi non sono istituzionalmente preposti ad una verifica professionale dei requisiti fiscali e contributivi degli operatori, dovendo per contro, agli effetti della deliberazione regionale, constatare soltanto:

- 1. la produzione delle prove di regolarità;**
- 2. la produzione della prova di essere destinatari di esenzioni o di avere diritto a riduzioni anche mediante autocertificazione;**
- 3. la non produzione delle prove e quindi l'ammissione di irregolarità.**

Il controllo più approfondito **nel merito** sarà evidentemente effettuato dagli organi istituzionalmente preposti: l'INPS, gli altri enti previdenziali, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza.

E' fatta salva la facoltà, per i Comuni che lo ritengano opportuno, di svolgere maggiori approfondimenti, senza però affrontare costi ed energie per compiti non totalmente propri.

1. AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA D.G.R. n. 20-380/2010 RISPETTO AD ALTRE NORMATIVE

In proposito giova anzitutto rammentare che al Capo I, p. 2 della deliberazione regionale è previsto che *“Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica”*.

Stante la formulazione estensiva utilizzata “tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica” rientrano nel campo di applicazione della presente normativa:

- **le attività di vendita esercitate all’interno dei mercati coperti su area pubblica;**
- le attività di vendita esercitate nelle **manifestazioni fieristiche** rientranti nell’ambito di applicazione della legge regionale n. 31/2008, che si svolgono su area pubblica, con esclusivo riferimento alla parte di operatori commerciali ammessi;
- **i produttori agricoli**, quando esercitano attività di vendita su area pubblica ai sensi del D.lsg. n. 114/1998 s.m.i.;
- **tutti coloro che esercitano attività di vendita su area pubblica con autorizzazione temporanea** in genere in mercati a cadenza mensile o ad intervalli di più lunga durata (mercati eccezionali, fiere/mercato, mercatini usato...). Di quest’ultimo caso si parlerà più diffusamente oltre, in relazione agli approfondimenti riferiti alle due differenti tipologie di attività: **occasionale e secondaria**.

Alcuni comuni rendono nota l’intenzione di alcuni operatori, al fine di aggirare la D.G.R. n. 20-380/2010, e cioè continuare ad operare irregolarmente in evasione di tasse, contributi e controlli, di affittare appezzamenti di terreno o capannoni e istituire mercati privati. **Va ricordato che il Codice Civile definisce i mercati come beni demaniali, quindi non può in alcun modo essere consentita la nascita di mercati privati ancorché a cadenza occasionale.**

E’ ovvio, quindi, che qualora una serie di operatori intendano effettuare la vendita nei luoghi privati dovrà esser applicata la normativa relativa al commercio in sede fissa, la quale prevede che l’immobile o l’area prescelta:

- abbiano la destinazione d’uso “commercio al dettaglio”;
- siano inseriti nelle zone di insediamento commerciale;
- siano autorizzati secondo le normative vigenti di cui alla L.R. n. 28/1999 s.m.i. ed alla D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.

In merito all’ambito di operatività della D.G.R. n. 20-380/2010, si precisa peraltro che, poiché nella legge regionale n. 28/1999 le disposizioni afferenti al DURC sono inserite nel titolo relativo al commercio su area pubblica, tutte le attività che, in senso stretto, non sono tali, ancorché operanti su suolo pubblico sono da ritenersi escluse.

In proposito la D.G.R. n. 32 – 2642/2001, recante “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” esclude espressamente dall’ambito di applicazione della normativa del commercio su aree pubbliche le edicole e le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in strutture fissate permanentemente al suolo, ancorché quest’ultimo sia “pubblico”.

Quindi, nonostante la formulazione estensiva utilizzata “*tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica*” possa far ritenere che l’ambito di applicazione della deliberazione sia estesa anche ad altre attività di vendita su area pubblica, si chiarisce che sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della normativa :

- **le rivendite di giornali e riviste**, normate dal D.lgs. n. 170/2001, ancorché esercitate nei chioschi su area pubblica;
- **le attività di somministrazione di alimenti e bevande**, normate dalla L.R. n. 38/2006 s.m.i., ancorché esercitate nei chioschi su area pubblica;
- **le attività di vendita annesse ad attività di distribuzione carburanti**, c.d. non oil, che insistono su area pubblica, in quanto connesse ad attività regolate da altra normativa e quindi per assimilazione ai casi precedenti esclusi dal campo di applicazione della D.G.R. n. 32-2642/2001.

Altresì sono esclusi dall’ambito di applicazione i c.d. “Farmers’ Markets”, ovvero ambiti coperti o scoperti entro cui gli imprenditori agricoli possono effettuare la vendita diretta dei loro prodotti secondo i disposti del decreto ministeriale 20 novembre 2007 e dell’art. 4 del D.lgs. n. 228/2001. Si fa presente, inoltre, che gli stessi non sono da assimilarsi ai mercati né al commercio in sede fissa.

2. ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE

Al Capo I, p. 1 della deliberazione n. 20-380/2010, è previsto che a rilasciare il modello di regolarità – VARA - debba essere, per ciascun operatore, il comune di rilascio di autorizzazione.

Una lettura informata ai principi di efficienza ed economicità, consente di ritenere che sia sufficiente **che il VARA sia rilasciato solo una volta per una sola delle autorizzazioni possedute dall’operatore, da un comune a scelta dello stesso, anziché pretendere che sia rilasciato un VARA da ognuno dei comuni di rilascio delle autorizzazioni in capo ad ogni operatore**. Lo stesso comune quindi rilascerà tante copie autentiche del VARA per quante sono le altre autorizzazioni possedute dall’operatore. L’onere della verifica dei documenti prodotti pertanto ricade su di un solo comune, quello di rilascio del VARA evitando doppioni e spreco di risorse.

Al fine di semplificare ed uniformare le procedure, si allega alla presente nota una bozza di modello VARA unico regionale.

3. PREMESSA SUL REGIME DURC/CRC E DOCUMENTI SOSTITUTIVI

Le indicazioni che seguono sono state oggetto di esame con i competenti uffici INPS che hanno fornito tutte le informazioni di loro competenza utili ad una corretta ed efficace applicazione della deliberazione regionale.

Un’eventuale complessità di formulazione della trattazione è pertanto da attribuirsi all’elevato grado di tecnicismo che la caratterizza.

D'altro canto, un intervento di semplificazione del linguaggio da parte degli uffici scriventi, non è parso opportuno in quanto, considerata l'incompetenza istituzionale della Regione nella materia contributivo/previdenziale, indulgere ad un linguaggio più accessibile avrebbe potuto nuocere alla precisione del dato.

Occorre anzitutto premettere che esiste, almeno allo stato attuale, in fase di prima applicazione della deliberazione regionale, una differenza fra il sistema dei controlli effettuati dalle amministrazioni statali competenti – INPS, EQUITALIA - ai sensi delle normative statali in materia contributivo/previdenziale, che presuppongono il pieno rispetto nel tempo di tutti gli obblighi in capo all'operatore, salve le prescrizioni estintive, ed i controlli previsti, ai limitati fini della possibilità di esercitare l'attività di commercio su area pubblica, dalla deliberazione regionale.

Infatti la normativa regionale non richiede la dimostrazione della regolarità per tutti gli anni pregressi, ma considera sufficiente, per poter esercitare l'attività di commercio su area pubblica, la regolarità per l'anno precedente.

E' proprio per questo motivo – ispirato all'evidente intento di graduare l'applicazione delle nuove norme regionali nella fase della loro prima applicazione, "traghettrandole" verso un regime di progressivo completo rispetto delle normative statali in materia previdenziale/contributiva - che la delibera regionale prevede la possibilità per l'operatore di produrre alternativamente i seguenti documenti:

- **DURC o CRC** nel caso in cui l'operatore ne disponga;
- **attestati di versamento dei contributi INPS** riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati.

Secondo quanto evidenziato dall'INPS regionale occorre precisare che, dal canto suo, il DURC/CRC certifica la piena regolarità contributiva alla data di riferimento, comprendendo tutto il pregresso.

Inoltre:

- il DURC viene emesso soltanto nel caso di soggetto iscritto all'INAIL, pertanto per aziende con dipendenti, lavoratori artigiani, commercianti con rischio specifico; invece per i lavoratori autonomi iscritti al solo INPS viene emesso il Certificato di regolarità contributiva (con le medesime caratteristiche del DURC);
- il DURC o il CRC vengono rilasciati anche in presenza di rateazione formalmente accordata, che presuppone la domanda dell'interessato all'INPS e la sottoscrizione del piano di ammortamento a seguito del preventivo versamento della rata preliminare;

Più in dettaglio la rateazione è da considerare formalmente accordata:

- per i debiti in fase amministrativa, ancora in gestione presso l'INPS, quando viene sottoscritto il relativo piano di ammortamento (che presuppone il pagamento della prima rata);
- per i debiti oggetto di cartella esattoriale, in gestione a Equitalia, quando quest'ultima conferma ad INPS l'accoglimento della rateazione. In proposito è stato stipulato un accordo operativo con Equitalia per avere tempestiva risposta nel caso di soggetti che hanno richiesto il DURC (i tempi di decisione sulle rateazione in Equitalia possono essere, altrimenti, anche di alcuni mesi);
- se l'interessato ha debiti sia presso INPS che in Equitalia dovrà presentare due distinte domande di rateazione.

Il DURC, nei casi in cui è previsto, è riferito all'impresa: ²

- se è società di capitali (SRL., SpA) è unico per la sola impresa;
- se l'impresa è società di persone il DURC (unico per l'impresa) é rilasciato verificando anche la situazione contributiva individuale di ciascun socio illimitatamente responsabile;³
- se l'impresa occupa sia dipendenti che parasubordinati (collaboratori a progetto, associati in partecipazione, amministratori con emolumenti) il DURC è unico e comprende la verifica della situazione dei parasubordinati.

Nel caso di imprese senza dipendenti viene rilasciato il CRC. Il CRC può riguardare anche imprese senza dipendenti, ma con collaboratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata presso l'INPS. Il CRC viene rilasciato individualmente ai singoli titolari o soci illimitatamente responsabili. Per i parasubordinati il CRC è unico.

Quando i Comuni, in assenza di DURC, dovessero verificare direttamente il versamento del singolo anno, per le società di persone il controllo sarà riferito alla società (versamenti per dipendenti e co.co.pro.) e il CRC comprenderà anche la posizione di ogni socio illimitatamente responsabile.

Si segnala infine che l'accertamento della regolarità contributiva per una sola annualità – caso ipotizzato dalla deliberazione regionale mediante esibizione di quietanza dei versamenti mensili F24, non è previsto da nessuna procedura automatica INPS che pertanto non è in condizione di effettuarne massivamente la verifica, potendo la stessa derivare soltanto da un controllo puntuale di ogni singola situazione individuale, concretamente di difficile attuazione e da limitare, conseguentemente, ai soli casi più critici.

4. DETTAGLI SU DOCUMENTAZIONE AI FINI CONTRIBUTIVI/PREVIDENZIALI E FISCALI

Tenuto conto di quanto specificato al punto precedente ed in particolare della pratica impossibilità per i competenti uffici statali – INPS - di effettuare il controllo per una sola annualità, si riportano alcune indicazioni operative utili a chiarire ed a semplificare l'azione dei comuni, così come articolate dall'INPS su richiesta degli uffici scriventi.

In assenza di DURC/CRC la verifica sull'anno fiscale comporta una valutazione sulla competenza (versamenti riferiti all'anno solare) e non sui contributi che scadono in detto anno. Si fa infatti riferimento ai **contributi dovuti per il 2010 non a quelli versati nel 2010**. Tale indicazione varrà anche per gli anni successivi.

Si riporta la scansione delle rate cui sono soggetti gli operatori:

² L'impresa (variamente definita, in modo meno determinato, anche come "azienda" o "ditta" o "società") è un soggetto giuridico che esprime il concetto di esercente attività economica con organizzazione di mezzi (capitali e risorse umane). Essa può assumere varie nature: ditta individuale, società di persone, società di capitali, società cooperativa. Lavoratore autonomo è una persona fisica che si dedica ad una attività economica quale imprenditore (piccolo imprenditore industriale, artigiano, esercente impresa terziaria, imprenditore agricolo) o professionista. E' lavoratore autonomo sia l'esercente impresa individuale che il socio responsabile di una società di persone (socio di SNC, socio accomandatario di SAS, socio unico di SRL).

³ Ai fini della verifica di regolarità contributiva anche il socio unico di SRL viene assimilato al lavoratore autonomo.

- **per le aziende con dipendenti** dovranno essere versati i contributi riferiti ai mesi dell'anno 2010, le cui scadenze di versamento (mensile posticipato) vanno dal 16 febbraio 2010 al 16 gennaio 2011;
- **per i lavoratori autonomi (iscritti quali commercianti o artigiani)** dovranno essere versati i contributi dovuti per le quattro rate sul minimale (scadenze 16 maggio 2010 – 16 agosto 2010 – 16 novembre 2010 – 16 febbraio 2011), nonché, in caso di superamento del minimale di reddito delle due rate sul reddito eccedente da versare il 16 novembre 2010 ed il 31 luglio 2011;
- **per i lavoratori agricoli** sono dovute quattro rate annuali con scadenza 16 luglio 2010 – 16 settembre 2010 – 16 novembre 2010 – 16 gennaio 2011.

Ciò premesso, per il rispetto della deliberazione regionale l'impresa deve presentare:

- **per le imprese con dipendenti:**
 - il DURC alla data del 31.1.2011;
 - OPPURE, IN MANCANZA le quietanze dei versamenti mensili (mod. F24) per tutti i mesi dell'anno 2010 (nel caso abbia avuto dipendenti solo per parte dell'anno esibirà copie del libro unico del lavoro a documentare i periodi di attività con dipendenti), con unite le ricevute della presentazione dei flussi EMens (denunce retributive individuali) per ciascuno dei mesi nei quali ha occupato dipendenti;
 - nel caso non sia presentato il DURC, e sempre per le persone socie di società di persone, deve essere accertata la regolarità contributiva anche dei singoli titolari (vedi di seguito per le modalità).
- **per le imprese senza dipendenti la documentazione può essere:**
 - il CRC alla data del 31.07.2011;
 - OPPURE, in mancanza di CRC, per ciascuno dei titolari o soci illimitatamente responsabili l'estratto conto previdenziale dal quale risulti la copertura di 12 mesi per l'anno 2010⁴;
 - OPPURE, in alternativa le quietanze di versamento alle scadenze del 16.05.2010, 16.08.2010, 16.11.2010, 16.02.2011;
 - per i lavoratori iscritti ad altre gestioni previdenziali (artigiani, imprenditori agricoli) è sempre opportuno richiedere il DURC o il CRC se senza dipendenti.

Per gli operatori stagionali è utile che sia predisposta una apposita modalità di controllo. I Comuni dovranno indicare la stagionalità dell'attività, così che l'INPS possa verificare la regolarità con riferimento al solo periodo indicato. Infatti un'autorizzazione richiesta per attività stagionale nel 2011 dovrebbe avere come precedente un periodo altrettanto stagionale nel 2010 (sul quale effettuare la verifica).

Per le modalità di richieste di DURC e di verifiche di regolarità fatte direttamente dai Comuni all'INPS è opportuno che, in attesa di definire modalità standard di comunicazione e verifica telematica, i Comuni prendano accordi operativo-funzionali con le locali Direzioni provinciali dell'INPS.

⁴ Qualora i versamenti contributivi per il 2010 siano stati versati in forma diversa dall'utilizzo dei 4 modelli F24 trimestrali (dilazione, versamenti anomali) l'estratto conto individuale potrebbe non essere aggiornato.

Ai fini fiscali gli operatori commerciali che esercitano il commercio su area pubblica ai fini della verifica della regolarità fiscale devono produrre:

- ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico;
- visura camerale attestante la data di inizio attività e che l'attività è in corso;

OGNI ECCEZIONE AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI NATURA CONTRUTIVO/FISCALE SOPRAEVIDENZIATI DEVE ESSERE COMPROVATA MEDIANTE IDONEO DOCUMENTO RILASCIATO DA INPS, AGENZIA ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO (ad esempio il caso del produttore agricolo, quando il suo giro di affari sta al di sotto di una certa soglia e quando opera in zone svantaggiate – D.lgs. n. 99/2004) o tramite specifica e dettagliata autocertificazione.

5. ATTIVITA' OCCASIONALE E ATTIVITA' SECONDARIA

Si ritiene opportuno fornire, sulla base delle indicazioni della Direzione regionale INPS, alcune precisazioni in merito al regime contributivo/previdenziale dei soggetti che, esercitando una diversa attività prevalente, svolgono in via occasionale o secondaria attività di commercio su posto pubblico, con particolare attenzione ai concetti di attività occasionale e di attività secondaria/sussidiaria.

Questa premessa appare funzionale alla migliore comprensione e gestione del fenomeno largamente diffuso dell'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini, per lo più dell'antiquariato minore, da parte di soggetti, cosiddetti **"hobbisti"**, che svolgono tale attività in modo occasionale o secondario e quindi hanno una diversa attività prevalente e alla soluzione delle problematiche applicative indotte, in proposito, dalla deliberazione regionale.

Le indicazioni fornite con la presente nota hanno quale principale finalità quella di fornire elementi di conoscenza idonei a meglio chiarire il concetto di fondo per il quale, ai fini contributivo/previdenziali, le attività occasionali e sussidiarie non rilevano, se svolte al di sotto di una certa soglia. Ai fini della deliberazione regionale peraltro non è richiesto ai comuni di verificare il rispetto di tale soglia, che resta invece di pertinenza dei competenti organismi statali né, conseguentemente, di indagare sulla relativa documentazione. Potrà per contro essere richiesta una semplice autocertificazione dell'attività principale svolta.

Valenza meramente informativa hanno pertanto le indicazioni sulle casistiche esemplificative di seguito riportate, fra le quali, in particolare, quelle relative a: disoccupati, casalinghe, pensionati.

• ATTIVITA' OCCASIONALE

L'esercizio dell'attività su area pubblica da parte di operatori non professionali, **che quindi non esercitano l'attività in forma professionale né prevalente né sussidiaria**, rientra comunque nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, la quale prevede al **Capo IX – Autorizzazioni temporanee** – la possibilità di esercitare l'attività da parte di operatori non professionali previa autorizzazione **temporanea** rilasciata dal Comune dove tale manifestazione ha luogo.

L'**attività occasionale** non si configura come attività di impresa.

In proposito non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno; peraltro, rileva evidenziare che l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono, **in particolare**, sussistere **contemporaneamente i requisiti di personalità, abitualità, professionalità.**

In ogni caso la ricorrenza dell'attività (una volta a settimana, o comunque con periodicità cadenzata) esclude l'occasionalità (che si riscontra quando l'attività è puntuale e non ripetuta).

La Direzione regionale INPS ha in proposito precisato che *“Si deve intendere per abituale una attività che è ripetuta nel tempo, almeno per un periodo continuativo. Si deve considerare abituale il commercio su piazza svolto sulla base dell'assegnazione di un posto fisso, anche se non sempre occupato. Certamente non è abituale un'attività svolta occasionalmente, senza cadenze precise (qualche volta nell'anno), ma è abituale la presenza ripetuta in modo regolare (una volta la settimana).”*

- **ATTIVITA' D'IMPRESA**

Un'attività si configura come d'impresa quando è esercitata in modo professionale, con organizzazione di mezzi finalizzati alla realizzazione di un risultato economico. Essa può essere condotta anche in modo individuale: in tal caso l'organizzazione si rinviene dalla sistematicità degli atti di esercizio, quali la regolarità e costanza del tempo di lavoro, l'impiego di strutture e mezzi (propri o in uso), la collocazione sul mercato dei prodotti o servizi oggetto dell'esercizio, il possesso di titoli professionali, licenze, abilitazioni ecc.

Inoltre l'attività d'impresa può svolgersi in modo prevalente o sussidiario rispetto ad altra attività prevalente.

La prevalenza sussiste solo quando l'attività di impresa è svolta dal soggetto imprenditore con l'impiego prevalente del suo tempo rispetto a quello dedicato ad altra (o altre) attività di rilievo economico.

Occorre tenere presente che, ai fini della valutazione della prevalenza, il criterio del tempo costituisce il parametro fondamentale, giacché può darsi il caso di imprenditore che ricava da attività secondaria un maggior reddito rispetto a quella principale.

Quando non vi sia prevalenza ben può parlarsi di attività d'impresa, da considerare, **tuttavia, sussidiaria.**

AI FINI PREVIDENZIALI (INPS O ALTRA CASSA)

L'assicurazione alla Gestione Commercianti dell'INPS è obbligatoria e possibile solo nel caso in cui sussistano i requisiti di **personalità, abitualità, professionalità e prevalenza.**

Se **invece** la vendita, pur organizzata in forma di impresa, riveste carattere di **sussidiarietà di altra attività principale e non carattere di prevalenza non c'è e non può esserci** obbligo di iscrizione previdenziale INPS.

Pertanto, l'attività part-time, salvo sia l'unica attività economica svolta dal soggetto interessato, non comporta iscrizione alla gestione Commercianti INPS, ma soltanto il regolare assolvimento degli obblighi fiscali.

Alcuni esempi significativi potranno meglio illustrare le indicazioni di cui sopra.

1. **attività sussidiaria** (di altra attività di impresa). **Lavoratore dipendente o professionista** che fa il commerciante in modo continuativo e con gestione tipica d'impresa (rifornimento da fornitori e vendita secondo canoni commerciali): se l'attività commerciale non è prevalente non c'è obbligo di iscrizione previdenziale INPS.
2. **Un soggetto esercita le seguenti attività:**
 - **ingegnere** (ma non iscritto alla cassa professionale, perché solo sporadicamente opera come tale in forma autonoma);
 - **lavoratore dipendente** a tempo pieno;
 - **la sera e la domenica esercizio attività di vendita di prodotti**, commercializzati anche via Internet.

In questo caso la vendita è certamente personale, abituale e professionale. Tuttavia, non essendo l'attività prevalente (che è il rapporto dipendente a tempo pieno), non vi è né obbligo né possibilità di iscrizione alla Gestione Commercianti dell'INPS.

Ai fini INPS la prevalenza, come già ricordato, si misura sul tempo dedicato all'attività, non sul reddito che ne consegue (nel caso sopraindicato in via generale il fatturato dell'attività commerciale ben potrebbe soverchiare il reddito da lavoro dipendente).

3. Ad ulteriore chiarimento, e **con esclusivo riferimento all'ambito previdenziale**, se un imprenditore (un artigiano meccanico, ad esempio) vende ogni sabato i centrini ricamati da sua nonna resta un hobbista, non essendovi alcun legame tra la sua attività imprenditoriale e la vendita occasionale di prodotti atipici.
Tale attività, oltre ad occupare un tempo minore di quello dedicato all'attività principale, non ha attinenza con essa ed, a maggior ragione, è secondaria.
Ove, invece, si trattasse di attività di vendita distinta da quella dell'esercizio artigiano, ma riferita a prodotti che ne derivano (ad esempio un artigiano meccanico riparatore che vende ai mercatini prodotti di scarto della lavorazione quali "arte povera") si dovrebbe parlare di attività sussidiaria: anche in questo caso, resta prevalente quella artigiana e non vi è obbligo né possibilità di iscrizione alla gestione previdenziale per i lavoratori autonomi del commercio.

ASPETTI FISCALI

Considerazioni diverse devono invece essere fatte con riferimento agli aspetti fiscali dell'attività.

L'attività svolta con personalità, abitualità, professionalità ma non in modo prevalente, pur non rilevando ai fini previdenziali **è rilevante ai fini fiscali**: infatti presenta i caratteri di continuità e sistematicità tali da non configurare più, ai fini fiscali, un'attività meramente occasionale.

Si ritiene inoltre opportuno in proposito specificare quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – in materia di attività occasionale e attività secondaria.

Ai sensi dell’art. 55 del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR n. 917/86) sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di attività commerciali svolte in modo abituale ancorché non esclusivo.

Il criterio che consente di distinguere un’attività imprenditoriale da un’attività occasionale è l’esercizio in forma abituale, inteso come continuità, sistematicità e professionalità nello svolgimento dell’attività. Non è tuttavia necessario che l’esercizio avvenga in via esclusiva o prevalente rispetto ad un altro tipo di attività.

Di conseguenza, riprendendo l’esempio proposto per la gestione previdenziale, **se un lavoratore dipendente o un professionista o imprenditore ogni domenica vende prodotti nei mercati e commercializza gli stessi prodotti su internet non svolge un’attività occasionale in quanto, pur in assenza di prevalenza, l’attività presenta certamente i requisiti di continuità e sistematicità.** Per l’esercizio di tale attività occorrerà pertanto, pur in assenza di uno specifico obbligo ai fini previdenziali, aprire la partita Iva, tenere le scritture contabili, ove previste dalla normativa tributaria, e dichiarare il reddito conseguito come reddito d’impresa.

In ordine al controllo sulla regolarità fiscale degli operatori occasionali, poiché tale verifica non può essere rimessa al Comune, essendo di competenza dell’Agenzia delle Entrate e necessitando di un esame caso per caso, per ottenere l’autorizzazione alla partecipazione ai mercati sarà sufficiente l’esibizione del codice fiscale accompagnato da una dichiarazione attestante l’occasionalità della prestazione e l’eventuale attività svolta in via principale.

I singoli Comuni avranno cura di inserire i nominativi degli operatori occasionali e il numero di richieste di autorizzazioni rilasciate nella prevista banca dati regionale, consultabile dall’Agenzia delle Entrate ai fini di eventuali successivi controlli fiscali.

ASPETTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio se l’attività è occasionale la stessa deve essere svolta con autorizzazione temporanea, da richiedere **di volta in volta** al comune di svolgimento del mercatino.

In occasione di ciascuna partecipazione l’interessato deve produrre:

Ai fini previdenziali:

- autocertificazione sulla sua iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli “*occasionalisti/hobbisti*” hanno, di norma, un’assicurazione previdenziale prevalente che esclude l’iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l’INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

E ancora, a titolo di ulteriore informazione, in particolare:

- **per il disoccupato** occorre l'iscrizione al Centro per l'Impiego e la dimostrazione che dall'attività di vendita non rinviene un reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 4.800);
- **per le casalinghe** la situazione è più complessa: affinché l'attività di vendita non venga considerata prevalente (in quanto unica attività soggettiva produttiva di reddito) occorre che esse dimostrino di dedicarsi in maniera occasionale e la ricorrenza dell'attività (una volta a settimana, o comunque con periodicità cadenzata) esclude l'occasionalità (che si manifesta quando l'attività è puntuale e non ripetuta). In via generale una casalinga non può essere titolare di attività di vendita sistematica che, se esercitata, per quanto senza formale organizzazione di impresa, ne muta la condizione occupazionale;
- **per i pensionati** vale il riferimento all'occasionalità della prestazione (non deve produrre un reddito eccedente quello che consente il mantenimento della condizione di disoccupato);
- **dipendenti e professionisti** (inclusi i veri operatori dell'ingegno) debbono avere una iscrizione previdenziale;
- **le ONLUS** debbono avere il DURC o il CRC (hanno dipendenti o collaboratori, oppure debbono provare il carattere gratuito delle prestazioni volontarie dei soci).

Ai fini fiscali:

poiché gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.

Si evidenzia che tale indicazione ha valenza prescrittiva.

Una banca dati regionale sarà implementata con il fine specifico di verificare la reale occasionalità dell'attività. I dati saranno fruibili dall'Agenzia Entrate per i controlli incrociati.

A questi soggetti, che esercitano l'attività a titolo occasionale e quindi non professionale, non deve essere rilasciato alcun VARA, in quanto lo stesso imprimerebbe una connotazione di continuità esclusa per definizione dal tipo di attività svolta. L'operatore sarà ammesso a partecipare alla singola edizione del mercatino se sarà in grado di produrre la documentazione e le informazioni richieste.

IN PROPOSITO SI RAMMENTA L'ASSOLUTO DIVIETO PER I COMUNI DI RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE SU ABBONAMENTO PER LE STESSE RAGIONI DI CUI SOPRA E PERTANTO CHE L'OPERATORE OCCASIONALE NON POTRA' PARTECIPARE AD ALCUN "MERCATINO SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA RIFERITA AL SIGNOLO GIORNO DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO, CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI ABBONAMENTO.

Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio se invece l'attività è **secondaria rispetto ad altra attività principale**, la stessa può essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante – autorizzazioni di tipo A o di tipo B.

A tale proposito, il VARA dovrà essere rilasciato da uno dei comuni di rilascio delle autorizzazioni a scelta dell'interessato, similmente a quanto avviene per le attività professionali di commercio su area pubblica in generale, a chi abbia prodotto la documentazione richiesta come descritto nella presente nota.

6. ATTIVITA' DI VENDITA ESERCITATA DA ENTI NON COMMERCIALI (oltre che da ONLUS)

Con particolare riguardo all'attività di vendita esercitata dagli enti non commerciali rileva specificare quanto segue.

Posto che gli enti non commerciali quali gli enti associativi e le Onlus non possono esercitare attività commerciale in via prevalente, l'attività di vendita nei mercatini è ammessa solo nell'ipotesi in cui possa essere ricondotta per gli enti associativi ad una mera attività di tipo secondario e per le Onlus nell'ambito delle attività cosiddette connesse, destinate al reperimento dei fondi necessari per finanziare le attività istituzionali.

Per quanto concerne le Onlus, le attività connesse sono assoggettate a due condizioni:

1. devono interessare gli stessi settori economici oggetto delle attività statutarie o istituzionali;
2. i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive.

Rientrano in tali attività anche quelle destinate al completamento e alla migliore fruibilità delle attività istituzionali, quali ad esempio la vendita di magliette pubblicitarie e di altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione, celebrazioni o ricorrenze. E' tuttavia fondamentale che l'attività posta in essere non possa configurarsi come attività commerciale esercitabile anche separatamente dall'attività istituzionale (si veda in proposito la risoluzione n. 75 del 21/05/2001 dell'Agenzia delle Entrate).

- **Nell'ipotesi di gestione indiretta del posteggio da parte di un ente associativo e di un'ONLUS**, ovvero qualora tali soggetti concorrano insieme all'amministrazione comunale ad organizzare l'evento commerciale, nei limiti previsti dalla DGR 32-2642/2001, l'autorizzazione commerciale e la relativa concessione di occupazione del posteggio su area pubblica vengono naturalmente assegnati ad un'impresa. In questo caso la verifica circa la regolarità fiscale, previdenziale ed assistenziale risulta in capo all'impresa stessa, secondo le modalità previste dalla DGR 20-380 del 26 luglio 2010.

- Qualora invece l'**attività di vendita venga effettuata direttamente dall'ente associativo o dall'ONLUS** la verifica prevista dalla DGR 20-380 del 26 luglio 2010 si intende riferita all'ente associativo stesso ovvero all'**ONLUS**.

Gli enti senza scopo di lucro, quali associazioni ed ONLUS, possono infatti esercitare attività di vendita su area pubblica, naturalmente nel rispetto dell'attuale normativa di settore, della normativa commerciale nonché di quella fiscale e previdenziale. Nei confronti degli enti associativi e delle ONLUS, la verifica prevista dalla DGR 20-380 potrà pertanto essere condotta attraverso la seguente documentazione:

Per gli enti associativi:

- qualora non sia nelle condizioni di presentare la documentazione prevista dalla DGR 20-380 del 26 luglio 2010 (DURC, Modello Unico, ecc.) l'**ente associativo potrà produrre la ricevuta** di avvenuto invio telematico all'Agenzia delle Entrate del **modello EAS** (art. 30 d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009 e smi);
- in alternativa al modello EAS, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 **attestante la regolarità dell'ente associativo ai sensi della normativa fiscale, previdenziale ed assistenziale**, rispetto alla quale il comune attiverà le procedure di controllo presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e l'Inps Piemonte.

Per gli enti ONLUS:

qualora non sia nelle condizioni di presentare la documentazione prevista dalla DGR 20-380 del 26 luglio 2010 (DURC, Modello Unico, ecc.) l'**ONLUS potrà produrre:**

- l'**attestazione di iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS** (art. 11 d.lgs. 460/97);
- in alternativa all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 **attestante i motivi** per i quali si ha la qualifica di ONLUS e **attestante la regolarità** ai sensi della normativa fiscale, previdenziale ed assistenziale, rispetto alla quale il comune attiverà le procedure di controllo presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e l'Inps Piemonte.

7. ATTIVITA' DI VENDITA ESERCITATA DAI PRODUTTORI AGRICOLI

Sul tema si sono resi necessari alcuni approfondimenti nelle sedi competenti, anche al fine di chiarire quali siano i soggetti che, operando nel comparto dell'agricoltura, hanno titolo, conseguentemente, ad esercitare l'attività di vendita.

- **IMPRENDITORE AGRICOLO ai sensi dell'art. 2135 del codice civile (D.L. 228/2001)**

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Tale definizione vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (società di persone, società di capitali, società cooperative).

L'imprenditore agricolo definito dal codice civile rappresenta la figura di riferimento dell'imprenditore operante in agricoltura, che può declinarsi in varie forme di seguito descritte.

L'imprenditore agricolo part-time è chi dedica all'azienda agricola il tempo libero, poiché l'attività lavorativa principale è altra (lavoratore dipendente a tempo pieno, libero professionista...).

L'imprenditore agricolo part-time è pertanto imprenditore ai sensi dell'art. 2135, tuttavia non riveste la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

- **COLTIVATORE DIRETTO ai sensi della l. n. 9/1963**

E' coltivatore diretto chi esercita in modo abituale e prevalente la diretta e manuale coltivazione del fondo e/o l'allevamento e governo degli animali, la selvicoltura e le attività connesse per un numero di giornate lavorative convenzionali annue pari o superiori a 104.

Per attività prevalente si intende quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito.

E' previsto inoltre che, affinché ci sia l'inquadramento previdenziale del coltivatore diretto, l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame (animali ai sensi del D.lgs. 228/2001 e in aggiunta selvicoltura e attività connesse).

Tali condizioni sono necessarie per ottenere l'inquadramento previdenziale nella gestione dei coltivatori diretti.

- **IAP "IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE" ai sensi del D.lgs. 99/2004 e D.lgs. 101/2005**

Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è **imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.** Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore agricolo che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

E' fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

A titolo esemplificativo di seguito si riporta uno schema contenente le figure operanti in agricoltura e le relative documentazioni dalle quali emerge la facoltà da parte delle amministrazioni comunali e/o da parte delle associazioni di categoria convenzionate di verificare la regolarità contributiva e fiscale di tali soggetti.

FIGURE GIURIDICHE OPERANTI IN AGRICOLTURA	DOCUMENTAZIONE CONTRIBUTIVA	DOCUMENTAZIONE FISCALE IVA	DOCUMENTAZIONE C.C.I.A.A.
COLTIVATORE DIRETTO Legge n. 9/1963	CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC in caso di azienda con dipendenti)	- DICHIARAZIONE IVA; - AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI SOGGETTO ESONERATO (art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/1972 poiché il volume di affari della azienda agricola non è superiore ai 7.000 €)	VISURA C.C.I.A.A.
IAP D.lgs. 99/2004 D.lgs. 101/2005	CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC in caso di azienda con dipendenti)	- DICHIARAZIONE IVA; AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI SOGGETTO ESONERATO (art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/1972 poiché il volume di affari della azienda agricola non è superiore ai 7.000 €)	VISURA C.C.I.A.A.
IMPRENDITORE AGRICOLO Art. 2135 c.c.	AUTOCERTIFICAZIONE SULL'ESONERO DALL'ISCRIZIONE INPS (meno di 104 giornate lavorative)	- DICHIARAZIONE IVA; AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI SOGGETTO ESONERATO (art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/1972 poiché il volume di affari della azienda agricola non è superiore ai 7.000 €)	FACOLTATIVA L'ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. (art. 2, comma 3 l.77/1997)

8. PROBLEMATICHE RELATIVE AL SUBINGRESSO/REINTESTAZIONE

Allo stato attuale la D.G.R. contiene soltanto due disposizioni attinenti al subingresso:

- nei casi di subingresso le disposizioni della D.G.R. si applicano sin dalla sua entrata in vigore e quindi non secondo le tempistiche indicate in via generale (28 febbraio e conseguente 30 aprile) (Capo I n. 3 lett. a);
- nel caso in cui il subentrante abbia iniziato l'attività da meno di un anno rispetto al 28 febbraio, il subentrante deve esibire la documentazione attestante la regolarità della posizione INPS e Agenzia Entrate del dante causa (Capo I n. 7).

Allo stato attuale non è previsto pertanto che in caso di subingresso occorra richiedere la regolarità sia in capo al cedente che al cessionario.

La disciplina si differenzia a seconda che il subentrante sia o meno un nuovo *operatore commerciale*:

- **caso del subentrante nuovo** nell'attività di commercio su area pubblica: in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente. Se quest'ultimo non è in regola si avvia il procedimento di revoca;
- **caso del subentrante già in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno:** in questo caso sarà il subentrante a dover dare prova della sua regolarità (peraltro in tale caso l'operatore dovrebbe essere già in possesso del VARA).

Caso particolare di subingresso è la reintestazione in capo al titolare originario di un'autorizzazione già data in affitto di ramo di azienda. Almeno nella fase attuale di prima applicazione della deliberazione regionale la reintestazione è da ritenere sempre consentita, sempre che il titolare originario – futuro reintestatario - risulti in regola rispetto ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380/2010, come esplicitati nella presente nota esplicativa.

9. SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DELL'ATTIVITA'

La sospensione dell'autorizzazione può essere sia involontaria che volontaria, nei casi in cui è ammessa.

- **Sospensione involontaria**

Si tratta della sospensione disposta a seguito di avvio della procedura di revoca, secondo le modalità indicate al capo II della D.G.R. n. 20-380/2010 – **come da ultimo modificata con D.G.R. n. 39-1610 del 28-02-2011** dove è previsto, ai punti 2 e 2 bis che *“Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. Il Comune provvederà entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione, alla conclusione del procedimento”*.

Per il primo anno di applicazione della presente deliberazione, il comune procedente ai sensi del punto 2, preliminarmente alla sospensione dell'autorizzazione, indica all'operatore inadempiente un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il

termine predetto il comune procede alla sospensione del titolo secondo le disposizioni del punto 2.

Sospensione dell'attività

Il p. 3 dello stesso capo II della D.G.R. n. 20-380/2010 dispone che *“Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità sia un comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione, lo stesso dispone la sospensione dell'attività e trasmette gli atti al comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti a norma del comma precedente“.*

In quest'ultimo caso oggetto della sospensione non è l'autorizzazione ma l'attività. La fattispecie attiene ai casi della spunta e della partecipazione alle fiere, sagre, manifestazioni variamente denominate.

In queste ipotesi:

- **da un lato**, l'operatore è titolare di autorizzazione che, dal canto suo è oggetto di verifica da parte del comune di rilascio che, ricorrendone le condizioni rilascerà il VARA. Dopo il rilascio del VARA, come già si è evidenziato, lo spuntista potrà effettuare la spunta previa esibizione del medesimo. Nel caso in cui invece il comune di rilascio rilevi un'irregolarità tale da non consentire il rilascio del VARA, lo stesso comune avvierà il procedimento di revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto ai precedenti punti 2 e 2 bis. Quindi l'operatore, cui l'autorizzazione non verrà ancora sospesa per ulteriori sessanta giorni, in attesa di regolarizzazione, potrà continuare a lavorare con la sua autorizzazione (facendo ad esempio il commercio itinerante o occupando eventuali posteggi in concessione decennale);
- **che però dall'altro canto non gli consentirà di partecipare alla spunta né alle fiere perché:**
 - **per partecipare alla spunta** l'operatore deve essere in possesso della documentazione comprovante la sua regolarità ai fini della deliberazione regionale, sin dall'entrata in vigore della stessa (Capo I, p. 3);
 - i comuni subordinano l'accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, sagre, manifestazioni variamente denominate alla regolarità dell'impresa richiedente a norma della deliberazione regionale (Capo I, p. 9).

Nell'ipotesi di sospensione involontaria è evidente che l'operatore ha l'onere, se vuole continuare l'attività, di regolarizzare la propria posizione ai fini previsti dalla deliberazione regionale.

Rispetto alla fattispecie della sospensione dell'autorizzazione si ritiene inoltre opportuno fornire alcune indicazioni operative.

Poiché la sospensione dell'autorizzazione opera nei confronti dei soggetti che non hanno provveduto a consegnare la documentazione di regolarità contributiva e fiscale in base alla normativa regionale, si pone il **problema dell'assunzione, da parte dei comuni procedenti, di provvedimenti cautelari ad evitare che lo stesso soggetto possa di fatto continuare a lavorare, su comuni diversi da quello di rilascio del titolo, o in altra regione, essendo ancora materialmente in possesso dell'autorizzazione.**

In proposito si evidenzia che allo stato attuale la norma regionale non prevede il ritiro dell'autorizzazione a scopo cautelare, escludendone conseguentemente la possibilità.

Peraltro, per non eludere nei fatti il fine della norma regionale, **si ritiene che il comune che ha disposto la sospensione dell'autorizzazione, possa opportunamente, in attesa della revoca, o della regolarizzazione della posizione del titolare, effettuare apposita annotazione nello spazio a tale fine destinato, nel contesto del modello di autorizzazione.**

Si evidenzia infine un caso pratico segnalato a questi uffici da alcuni comuni della Regione.

E' consentito al titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica sospesa per accertata irregolarità contributiva, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 20-380/2010, procedere, prima della revoca del titolo, ad una cessione di azienda, o alla riconsegna dell'autorizzazione al comune?

A tale proposito si ritiene di poter rispondere affermativamente, tenuto conto, in particolare, dei principi di liberalizzazione e semplificazione, da ultimo sanciti dal D.L. 138/2011, come convertito nella legge 148/2011, che impongono alle amministrazioni un'interpretazione restrittiva di tutte le disposizioni che introducono o restringono "l'accesso e l'esercizio" delle attività economiche.

Nel caso in esame, tenuto peraltro conto delle ragioni di interesse pubblico sottese alla D.G.R. n. 20-380/2010, sarà cura del Comune di segnalare alle competenti autorità le irregolarità contributivo/fiscali rilevate, ai fini dei relativi controlli.

- **Sospensione volontaria**

Altro caso è invece quello della sospensione dell'autorizzazione per volontà dello stesso operatore, possibile nei soli casi previsti dalla normativa. In proposito si rinvia ai contenuti del titolo IV, Capo VI della D.G.R. n. 32-2642/2001 che si richiamano integralmente.

In tale caso si tratta di sospensione acquisita dal comune e comunicata all'INPS, a seguito della quale si interrompe l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali per la durata del periodo di sospensione. In questo e in altri casi di sospensione regolarmente comunicati basterà documentarlo al Comune che, preso atto della documentazione alternativa, procederanno al rilascio del VARA.